



COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del: 19/12/2025 Atto N. 63

OGGETTO: Addizionale comunale all'Irpef. Approvazione aliquote anno 2026;

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di dicembre alle ore 21:15 si è riunito in Videoconferenza ai sensi dell'art. 73 della legge 17 Marzo 2020, n 18, il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria di prima convocazione.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	LANDI FRANCESCO	Si	
CONSIGLIERE	FERRETTI MARIA LUCE	Si	
CONSIGLIERE	GAROSI ANTONELLA	Si	
CONSIGLIERE	MANCINI LUCIA	Si	
CONSIGLIERE	MARROCCHI MARIO	Si	
CONSIGLIERE	ROSSI FLAVIA	Si	
CONSIGLIERE	SALVADORI MATTIA	Si	
CONSIGLIERE	TOSTI FRANCESCA		Si
CONSIGLIERE	TRAMONTI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	FAVETTI ELENA		Si
CONSIGLIERE	VALENTI ELISABETTA		Si
CONSIGLIERE	CHERUBINI LUANA		Si
CONSIGLIERE	TEODOLI GIAMPIERO		Si

Totale Presenti: 8	Totale Assenti: 5
---------------------------	--------------------------

Sono altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, gli Assessori Paolo Bucelli e Alessandro Maccari;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Sig. LANDI FRANCESCO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott.ssa ANNALISA CHIACCHIO
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Dato atto degli interventi sul presente punto all'ordine del giorno, così come riportati nell'apposita deliberazione relativa alla verbalizzazione della seduta, che sarà successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio con apposito atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 *"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"* e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: *"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, e misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 28.02.2000, avente ad oggetto: "Addizionale comunale IRPEF – Istituzione", con la quale si prevede l'istituzione dell'imposta sopracitata nella misura dello 0,2 punti percentuali;

Richiamata altresì la deliberazione C.C. n. 49 del 16/12/2024, con la quale:

- si stabiliva come previsto da regolamento con decorrenza 01.01.2025 e per l'anno 2025 la misura dell'aliquota relativamente all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura di 0,8 punti percentuali;
- si stabiliva come previsto da regolamento con decorrenza 01.01.2025 e a valere per l'anno 2025:
 - esenzione per reddito annuo imponibile inferiore ad euro 12.000,00 derivante da: lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) e assimilato (art. 50 comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) o da pensione (art. 49 comma 2 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), e terreni e fabbricati;

· esenzione per reddito annuo imponibile inferiore ad euro 10.000,00 derivante da: redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. e), f), g), h), i) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), di lavoro autonomo (art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), di impresa minore (art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), redditi diversi (art. 67 lett. i) ed l) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), e terreni e fabbricati;

Richiamati:

-l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1 comma 11 del D.L. 13.08.2011 N. 138 come modificato dalla legge di conversione 14.09.2011 n. 148 il quale stabilisce che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 36, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Dato atto dell'esigenza del bilancio 2026/2028 di assicurare idonee fonti di finanziamento per mantenere le entrate correnti al fine di assicurare la copertura delle spese a carattere ricorrente e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza e ritenuto, pertanto, opportuno confermare l'aliquota e le esenzioni già stabilite;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area economico - finanziaria;

All'unanimità dei voti favorevoli (Landi, Rossi, Mancini, Salvadori, Marrocchi, Tramonti, Ferretti, Garosi) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1) di stabilire come previsto da regolamento con decorrenza 01.01.2026 e per l'anno 2026 la misura dell'aliquota relativamente all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura di 0,8 punti percentuali;

2) di stabilire come previsto da regolamento con decorrenza 01.01.2026 e a valere per l'anno 2026:

- esenzione per reddito annuo imponibile inferiore ad euro 12.000,00 derivante da: lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) e assimilato (art. 50 comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) o da pensione (art. 49 comma 2 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), e terreni e fabbricati;
- esenzione per reddito annuo imponibile inferiore ad euro 10.000,00 derivante da: redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. e), f), g), h), i) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), di lavoro autonomo (art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), di impresa minore (art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), redditi diversi (art. 67 lett. i) ed l) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), e terreni e fabbricati;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, mediante il Portale Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito Internet.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;

Con separata votazione;

All'unanimità dei voti favorevoli (Landi, Rossi, Mancini, Salvadori, Marrocchi, Tramonti, Ferretti, Garosi) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

Rif.to proposta: n.60 del 03/12/2025

Oggetto: Addizionale comunale all'Irpef. Approvazione aliquote anno 2026;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Sarteano, lì 03/12/2025

**IL RESPONSABILE
PECCIARELLI LAURA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

Rif. Proposta: n. 60 del 03/12/2025

Oggetto: Addizionale comunale all'Irpef. Approvazione aliquote anno 2026;

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Sarteano, lì 03/12/2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
PECCIARELLI LAURA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO LANDI FRANCESCO	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANNALISA CHIACCHIO
---	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANNALISA CHIACCHIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.